



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 876 del 09/12/2022

Oggetto: Approvazione Convenzione con il Dipartimento di Scienze della Formazione (DISFOR) della Scuola in Scienze Sociali dell'Università degli Studi di Genova, per lo svolgimento di attività di Tirocinio di Formazione e di Orientamento ai sensi Art. 18 L. 24/06/1997 n. 196 ed Art. 1 D.M. 25/03/1998 n. 142 da parte degli allievi della scuola presso le strutture dell'ASL VCO. Durata quinquennale.

**DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)**

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: FORMAZIONE

L'estensore dell'atto: Zucchinetti Cinzia

Il Responsabile del procedimento: Barassi Marino

Il Dirigente/Funzionario: Barassi Marino

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del F. F. proponente Responsabile del Procedimento Formazione di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

Premesso che, con posta pec acquisita in arrivo al protocollo n. 76646/22 del 06/12/2022 il Dottor Matteo Marsano Responsabile Ufficio Tirocini di Pedagogia e Psicologia de Dipartimento di Scienze della Formazione Università degli Studi di Genova richiedeva a questa azienda la stipula di una convenzione al fine dello svolgimento di Tirocini Formativi e di Orientamento ai sensi dell'art. 18 L. 24/06/1997 n. 196 e D.M. 25/03/1998 n.142

Vista la legge 56 del 18/02/1989, srt. 2, c. 3 (Ordinamento della professione di psicologo), che stabilisce l'obbligo di tirocinio per accedere all'Esame di Stato per l'esercizio alla professione di Psicologo;

Vista la Legge 8 novembre 2021, n. 163 "Disposizioni in materia du titoli universitari abilitanti";

Visto il Decreto Interministeriale 20 giugno 2022 n. 567 art. 7, della Legge 8 novembre 2021 n. 163;

Visto il testo convenzionale proposto dall'Università in oggetto, preliminare alla predisposizione del progetto formativo individuale nel quale devono essere indicati il nominativo del tirocinante, i nominativi del tutore e del responsabile aziendale, gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda, la struttura aziendale (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio, gli estremi identificativi delle coperture assicurative a carico dell'università.

Rilevato che sono state verificate alcune enunciazioni di carattere sia formale che sostanziale al testo convenzionale predetto, per una stesura coerente con la normativa della Regione Piemonte del disciplinare definitivo, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A, avente validità di 5 (cinque) anni dalla sottoscrizione.

Dato atto che dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici per l'Azienda.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Visti gli artt, 6 e 6-bis del D. Lgs 19/06/1999 n. 229 recante norme di riordino per la razionalizzazione del SSN, dedicati a disciplinare i rapporti tra SSN ed Università, nonché i Protocolli d'Intesa tra Regioni, Università e SSN.

Atteso che il quadro di riferimento amministrativo con cui confrontarsi in materia comprende altresì:

- ✚ l'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini" – Repertorio atti n. 1/CSR del 24 gennaio 2013 che all'art. 9 – Modalità di attuazione, ultimo paragrafo recita:

Il numero di tirocini attivabile contemporaneamente è in proporzione alle dimensioni del soggetto ospitante è definito attraverso le discipline regionali e delle Province autonome.

- ✚ La circolare dell'Assessore alla Sanità della Regione Piemonte prot. n° 676/UC/SAN del 3 aprile 2009.
- ✚ Il "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della Legge 24/6/1997 n°196, sui tirocini formativi e di orientamento", emanato con Decreto Ministeriale 25/3/1998 n°142, con particolare riferimento all'art. 18 L. 196/97 ed all'art. 1 DM 142/1998.

Vista la Circolare Regione Piemonte prot. n°23480/DB2012 dell'11 ottobre 2013 che stabilisce che, con decorrenza 11/10/2013 risulta totalmente superato il controllo preventivo di legittimità previsto dall'art, 27, lett. g), della L.R. n°10/1995 in merito agli atti inerenti la disciplina dei rapporti con Università/Scuole di Specializzazione, ritenendo da tale data, più appropriata l'attività di Vigilanza svolta dal Collegio Sindacale.

Rilevato pertanto che il presente provvedimento sarà sottoposto all'esame obbligatorio del Collegio Sindacale, organismo individuato a svolgere compiti di vigilanza e controllo sugli atti inerenti la disciplina dei rapporti con le Università/Scuole di Specializzazione.

Procede ad approvare il disciplinare convenzionale in oggetto, confermando la disponibilità dell'ASL VCO a stipulare specifica convenzione di collaborazione, in merito a quanto sopra precisato, con Dipartimento di Scienze della Formazione (DISFOR) della Scuola in Scienze Sociali dell'Università degli Studi di Genova secondo il testo definito nell'Allegato A) alla presente e dando mandato alle Strutture competenti, ai sensi della Convenzione così adottata, di determinasi in conseguenza.

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERA

- 1) **Di approvare**, alla luce della normativa richiamata e per le motivazioni in premessa esplicitate, la convenzione con il Dipartimento di Scienze della Formazione (DISFOR) della Scuola in Scienze Sociali dell'Università degli Studi di Genova, per lo svolgimento di attività di tirocinio di formazione e di orientamento presso le strutture dell'ASL VCO ai sensi dell'art. 18 L. 24/06/1997 n°196 e art. 1 D.M. 25/03/1998 n°142, in conformità al disciplinare allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A), avente validità di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di stipula della convenzione.
- 2) **Di dare atto** che l'Ente Gestore in oggetto redigerà, prima dell'avvio di ciascun tirocinio, il progetto formativo e di orientamento, con l'indicazione degli obiettivi e delle modalità di svolgimento del tirocinio, nonché degli estremi identificativi dell'assicurazione INAIL e Responsabilità Civile previste a carico del soggetto promotore ai sensi di legge.
- 3) **Di dare atto altresì** che:
 - **Dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico dell'Azienda;**
 - Il numero massimo degli allievi che possono essere ammessi al tirocinio per ciascuna unità operativa è previsto da apposita DGR e dalla convenzione e comunque le strutture e non l'Azienda nel suo complesso;
 - qualora la presenza e l'attività dei tirocinanti contrasti con gli obiettivi perseguiti dall'ASL VCO il tirocinio può essere sospeso e revocato in qualsiasi momento.
- 4) **Di dare atto inoltre** che l'avvio del tirocinio è subordinato all'adozione di formale autorizzazione nominativa da parte del Responsabile della Struttura di destinazione del tirocinante, predisposta secondo quanto proceduralmente convenuto a seguito di confronto-scambio epistolare intervenuto fra i competenti servizi coinvolti e la dirigenza amministrativa interessata.
- 5) **Di demandare** al Direttore della Struttura Organizzativa Complessa di destinazione del tirocinante proposto la gestione ed i relativi adempimenti dell'attività formativa di cui trattasi, da espletarsi in piena adesione al disciplinare allegato, nonché la responsabilità correlata sia riguardo all'attuazione della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori, con riferimento alle misure generali e specifiche prescritte dal D. Lgs. n°81/2008, sia esercitando la necessaria vigilanza in ordine al rispetto degli obblighi di legge vigenti in materia di riservatezza di cui al D. Lgs n°101/2018.



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

-
- 6) **Di dare mandato** alla SOC Affari Generali Legali ed Istituzionali di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a sensi dell'art. 14 L. R. n° 10/1995.



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



Repertorio Convenzione n° * del *
(*Numero Repertorio e data sono come da Art.11, commi 11.4 e 11.5)

CONVENZIONE DI TIROCINIO PRATICO-VALUTATIVO E TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO

TRA

Il Dipartimento di Scienze della Formazione (DISFOR), della Scuola in Scienze Sociali dell'Università degli Studi di Genova, con sede in Genova, codice fiscale 00754150100, rappresentato dal Direttore del DISFOR, il Professor Guido Amoretti, nato a Pavia il 02/09/1955, d'ora in poi denominato "SOGGETTO PROMOTORE",

E

(denominazione azienda)

con sede legale in _____ Prov.(_____)
Via/P.zza _____ n° _____ / Cap _____
CF _____, PI _____, cod. ATECO _____
indirizzo PEC _____ indirizzo Email _____
rappresentato/a da _____ qualifica _____,
nato/a a _____ il _____ d'ora in poi denominato "SOGGETTO OSPITANTE",

PREMESSO

- VISTA la legge 56 del 18/02/1989, art. 2, c.3 (Ordinamento della professione di psicologo), che stabilisce l'obbligo di tirocinio per accedere all'Esame di Stato per l'esercizio alla professione di Psicologo;
- VISTO che il D.M. 239 del 13 gennaio 1992, art. 2, prevede che il tirocinio pratico debba riguardare gli aspetti applicativi di due delle seguenti aree: psicologia generale, psicologia clinica, psicologia sociale e psicologia dello sviluppo;
- VISTO il D.M. 240/92 art. 2, recante norme sullo svolgimento dell'Esame di Stato per l'esercizio alla professione di psicologo, che prevede che a quest'ultimo possano essere ammessi i laureati in psicologia che abbiano compiuto un tirocinio pratico post-lauream;
- VISTO il D.P.R. 328/01 (capo X – Professione di Psicologo, art. 52 e 53) recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'Esame di Stato, e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni;
- VISTA la Legge 170/2003 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizione urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali" e successive integrazioni e/o modificazioni;
- VISTO il D.M. 270 del 22/10/2004 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- VISTE le Linee Guida e le Raccomandazioni per i Tirocini Professionali ex D.M. 270 del 30 gennaio 2009, predisposte dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi;
- VISTA la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 4375 del 13/11/2008 concernente l'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio alla professione di Psicologo;
- VISTA la Convenzione per i tirocini professionalizzanti degli psicologi, stipulata, conformemente a quanto previsto dal D.P.R. 328 del 05/06/2001, in data 18/11/2010 tra il Soggetto Promotore e l'Ordine degli Psicologi della Liguria, che prevede che l'attività di tirocinio debba svolgersi successivamente all'acquisizione del titolo di studio;
- VISTE le indicazioni emesse dall'Ordine Nazionale degli Psicologi (linee guida nazionali del tirocinio del 12/2001, novembre 2003 e 31/01/2004), dalla Conferenza dei Presidi delle facoltà di psicologia (maggio 2009) e la comunicazione del 07/06/10 del Presidente della Conferenza dei Presidi delle facoltà di psicologia rispetto alle date di partenza del tirocinio;
- VISTE le Linee d'indirizzo sui tirocini post-lauream deliberate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi il 15/11/2013;
- VISTO il Regolamento Tirocinio professionalizzante per Psicologi delle attività di tirocinio, approvato dal Consiglio di Corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche e Psicologia e l'Ordine regionale degli Psicologi della Liguria in data 11/07/2016;
- VISTA la Legge 8 novembre 2021, n. 163 "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti";
- VISTO il Decreto Interministeriale 20 giugno 2022 n. 567 art.7, della Legge 8 novembre 2021 n. 163;
- PRESO ATTO degli orientamenti della Consulta della Psicologia Accademica (CPA);
- PRESO ATTO del quadro di riferimento e degli standard minimi per la formazione e il training degli Psicologi previsti dalla certificazione EUROPSY;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI UT SUPRA CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUUE:

Art. 1 – 1.1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone condizione essenziale e si intendono qui integralmente richiamate e trascritte.

1.2 La presente convenzione sancisce l'accordo tra il DISFOR e il Soggetto Ospitante, ai fini dello svolgimento di periodi di pratica professionale che abbiano come oggetto le attività caratterizzanti la professione dello psicologo. L'accesso al tirocinio è consentito a coloro che:

- hanno conseguito o conseguiranno il titolo magistrale in discipline psicologiche (LM-51) in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti, e che accedono alla prova pratica valutativa abilitante, previo superamento di un tirocinio pratico valutativo di seguito denominato anche TPV;



- Conseguono il titolo triennale in discipline psicologiche (L-24) e che svolgono un tirocinio professionalizzante di 500 ore valevole per l'iscrizione alla Sez. B dell'Albo professionale
- 1.3 Il Soggetto Ospitante è consapevole che i tirocinanti non possono essere utilizzati in sostituzione di personale dipendente o come risorsa aggiuntiva.
- 1.4 La presente convenzione non può dare luogo ad alcun rapporto di impiego né libero professionale, e non può dare titolo di precedenza nelle procedure adottate dal Soggetto per la copertura di nuovi posti del profilo professionale di Psicologo.
- 1.5 Il Soggetto Ospitante non può in alcun modo avanzare, nei confronti del tirocinante le seguenti richieste che siano vincolanti ai fini dell'attivazione del percorso di tirocinio:
- richieste di partecipazione ad attività formative propedeutiche o in itinere che implichino un onere economico per il tirocinante,
 - richieste di coperture assicurative supplementari oltre a quella già garantita dall'Università per lo stesso periodo, esplicitata in convenzione;
 - richieste di corresponsione di contributi economici a qualsiasi titolo.

Art. 2 – 2.1 I periodi di pratica costituiscono un momento fondamentale nella formazione complessiva del futuro abilitato e mirano ad incrementare e sviluppare l'acquisizione di competenze utili all'esercizio dell'attività professionale tramite l'osservazione diretta svolta in contesti operativi qualificati presso enti esterni convenzionati.

2.2 Il tirocinio pratico valutativo prevede lo svolgimento di attività formative finalizzate all'apprendimento "di metodi strumenti e procedure relativi ai contesti applicativi della psicologia" (DM 567/2022, art.2, comma 3) oltre all'esperienza pratica diretta volta a sviluppare le conoscenze necessarie per operare nel settore.

2.3 Il superamento del periodo di tirocinio consente l'ammissione alla prova pratica valutativa ai fini dell'ottenimento dell'abilitazione alla professione di psicologo Sez. A dell'Albo di riferimento.

Art. 3 – 3.1 Il tirocinio professionalizzante per l'accesso alla Sez. B dell'Albo professionale prevede lo svolgimento di attività programmate e definite all'interno di un progetto individualizzato (Progetto Formativo), stilato tenendo conto delle "raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i tutor e i praticanti dei tirocini", presenti nelle linee di indirizzo richiamate in premessa.

3.2 Le suddette attività si concretizzano in periodi di esperienze dirette, svolte sotto l'assistenza di professionisti esperti che appartengono alla stessa comunità professionale del tirocinante, con l'obiettivo di sviluppare e apprendere competenze professionali.

3.3 Lo svolgimento del periodo di pratica consente l'accesso agli esami previsti per l'ottenimento dell'abilitazione alla professione di psicologo Sez. B dell'Albo di riferimento.

Art. 4 – Le ore di attività svolte presso le sedi di tirocinio devono essere certificate dal tutor designato dal Soggetto Ospitante e documentate nel libretto personale del tirocinante che costituisce formale attestazione della frequenza.

- Il periodo del tirocinio pratico valutativo, di seguito denominato anche TPV, idoneo all'ammissione alla prova pratica valutativa valevole per l'iscrizione alla Sez. A dell'Albo, ha una durata massima di 750 ore che il tirocinante può svolgere presso la stessa sede.
- Il periodo di tirocinio professionalizzante, valevole per l'iscrizione alla Sez. B dell'Albo, ha una durata complessiva di 500 ore da svolgersi entro un massimo di 6 mesi continuativi, fatta eccezione per i soggetti diversamente abili per i quali l'art. 7 del DM 142/98 pone un limite massimo di 12 mesi.

Art. 5 – 5.1 Il Progetto Formativo di tirocinio riporta contenuti e obiettivi del percorso definito dal tutor del Soggetto Ospitante; in esso vengono specificati rispettivi compiti e responsabilità nell'attuazione del Progetto stesso.

5.2 Il tirocinante sottoscrivendo il Progetto Formativo si impegna a mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio per quanto attiene a prodotti, processi produttivi e ad ogni altra attività o caratteristica del Soggetto ospitante di cui venga a conoscenza durante il tirocinio.

5.3 Eventuali relazioni o pubblicazioni sulle ricerche o sugli studi effettuati nell'ambito del tirocinio devono essere concordate con il Soggetto Ospitante. Il Soggetto Promotore supervisiona tutte le fasi del tirocinio; qualora dovessero intervenire modifiche nell'articolazione del Progetto Formativo, il Soggetto Promotore dovrà, pertanto, essere informato tempestivamente.

5.4 Il Soggetto Ospitante assegna un Tutor supervisore a ogni tirocinante. Il Tutor deve essere uno Psicologo iscritto all'Albo Professionale da almeno 3 anni e deve intrattenere con il Soggetto Ospitante un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendente, collaboratore o consulente, oltre a svolgere la sua attività con la qualifica specifica di Psicologo.

5.5 Il Tutor si impegna a rispettare e a far rispettare le previsioni normative in merito a finalità, contenuti e tempistiche del tirocinio e assicura al tirocinante la possibilità di partecipare direttamente alle attività ritenute basilari per il futuro esercizio della professione. Si incarica inoltre di:

- trasmettere al Soggetto Promotore, per ogni tirocinio pratico-valutativo, la valutazione finale tramite la compilazione di un libretto di tirocinio nel quale rilascia l'attestazione di frequenza, la valutazione delle competenze acquisite dal tirocinante e il relativo giudizio di idoneità richiesto ai fini del superamento del tirocinio pratico valutativo, di seguito denominato anche TPV;
- trasmettere al Soggetto Promotore, per ogni tirocinio professionalizzante valevole ai fini dell'accesso all'esame di Stato Sez. B dell'Albo, la relazione finale di tirocinio che tiene conto dei risultati conseguiti dal tirocinante e della sua capacità di integrazione all'interno del contesto e il registro di attestazione della frequenza.

Art. 6 – 6.1 Il Soggetto Promotore provvederà ad attivare la copertura assicurativa contro infortuni sul lavoro (presso l'INAIL), nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicuratrici operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal Soggetto Promotore) ed al Soggetto Promotore.

6.2 Il Soggetto Promotore non è tenuto ad inviare denuncia in caso d'infortunio con prognosi inferiore a tre giorni.



6.3 Il Soggetto Promotore in caso di prognosi superiore ai tre giorni, di pericolo di morte o di decesso dovrà darne comunicazione, telematicamente, all'ente assicuratore entro le 48 ore successive dal ricevimento della comunicazione dell'incidente.

6.4 Il Soggetto Promotore, nell'ambito dei contratti assicurativi stipulati in favore dei tirocinanti, garantisce la copertura relativamente a infortuni, invalidità e morte sopravvenute a causa dello svolgimento del tirocinio.

Art. 7 – Come previsto dal D.Lgs. 09.04.2008 n. 81, art. 2 comma 1 lettera a), il tirocinante è equiparato ai lavoratori del Soggetto Ospitante il quale assume pertanto, nei confronti del tirocinante, tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ad esclusione della sola "formazione generica" sulla sicurezza, come definita dagli Accordi Stato Regioni n.221/CSR del 2011 e 128/CSR, di cui si fa carico il Soggetto Promotore attraverso l'erogazione agli aspiranti tirocinanti dell'apposito corso con rilascio dell'attestazione finale.

Art. 8 — 8.1 Il Soggetto Promotore ed il Soggetto Ospitante si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e D.lgs. 30.06.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n.101.

8.2 Il trattamento dei dati personali raccolti per le finalità individuate nel presente accordo, avviene nel rispetto ed in adempimento alle previsioni del D.P.R. n. 328 del 2001 e s.m.i.

8.3 I tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento dell'attività formativa e dovranno osservare diligentemente le istruzioni loro impartite dal Soggetto Ospitante astenendosi, in ogni caso, dalla divulgazione di qualsiasi informazione di cui vengano a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio e/o in ragione dello stesso.

8.4 I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, fatto comunque salvo il rispetto dei termini previsti dalle norme

Art. 9 – 9.1 La presente convenzione ha la durata di 5 anni.

9.2 Il Soggetto Promotore ed il Soggetto Ospitante hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A/R ovvero mediante PEC.

9.3 Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

9.4 Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.

9.5 In ogni caso dovrà essere assicurato il completamento dei tirocini già avviati.

9.6 Durante la vigenza del presente atto, le parti di comune accordo potranno apportare modifiche alla convenzione in oggetto in qualsiasi momento purché ciò consti da appendice alla convenzione recepita con formale delibera.

Art. 10 – In caso di controversia inerente e/o derivante dalla presente convenzione non suscettibile di risoluzione in via bonaria e/o amministrativa, le parti sin da ora eleggono quale foro esclusivamente competente quello di Genova.

Art. 11 – 11.1 La presente convenzione viene redatta in unico originale.

11.2 Sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

11.3 E' soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2,c.1 del D.P.R. n. 642/1972, con onere a carico del Soggetto Ospitante.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate

Uff. territoriale di _____ n. _____ del _____

L'imposta di bollo è assolta tramite pagamento modello F23 dell'Agenzia delle Entrate

Numero di riferimento _____ data versamento _____

11.4 **In caso di sottoscrizione cartacea delle Parti** la presente convenzione è un documento cartaceo con firme autografe e timbro del Soggetto Promotore e del Soggetto Ospitante. Il Soggetto Promotore è detentore delle documenti originali. Numero Repertorio Convenzione e data inizio saranno apposti in testa alla prima pagina. Il Soggetto Promotore con invio telematico, via email o PEC, trasmetterà copia del documento.

11.5 **In caso di sottoscrizione digitale delle Parti** la presente convenzione è un documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo, la firma autografa e il timbro del Soggetto Promotore e del Soggetto Ospitante. Numero Repertorio Convenzione e data inizio saranno comunicati dal Soggetto Promotore contestualmente l'invio telematico, via email o PEC, del documento.

Letto, confermato e sottoscritto.

Soggetto Ospitante

Firmatario Qualifica

Solo in caso di sottoscrizione cartacea:

Luogo e Data il

Timbro e firma autografa:

Soggetto Promotore

Firmatario: Prof. Guido Franco Amoretti - Direttore del DISFOR

Solo in caso di sottoscrizione cartacea:

Genova, il

Timbro e Firma Autografa: